



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per la pesca

2009/0038(CNS)

27.7.2009

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea
(COM(2009)0120 – C7-0003/2009 – 2009/0038(CNS))

Commissione per la pesca

Relatrice: Carmen Fraga Estévez

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	7

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea (COM(2009)0120 – C6-0003/2009 – 2009/0038(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2009)0120)¹,
 - visto l'articolo 37 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,
 - visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0003/2009),
 - visti l'articolo 55 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo (A7-0000/2009),
1. approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Repubblica di Guinea.

Emendamento 1

Proposta di regolamento del Consiglio Articolo 3 bis (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

Articolo 3 bis

Durante l'ultimo anno di validità del protocollo e prima che sia concluso un altro accordo per rinnovarlo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo e sulle condizioni in cui è stato attuato.

Or. es

¹ GU C . del ..., pag.

Emendamento 2

Proposta di regolamento del Consiglio Articolo 3 ter (nuovo)

Testo del Consiglio

Emendamento

Articolo 3 ter

***Sulla base della relazione di cui
all'articolo 3 bis e previa consultazione
del Parlamento europeo, il Consiglio
conferisce, se del caso, alla Commissione
un mandato negoziale in vista
dell'adozione di un nuovo protocollo.***

Or. es

MOTIVAZIONE

Le relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea in materia di pesca risalgono al 1983. Diversi protocolli sono stati firmati in tutti questi anni: il più recente disciplinava le relazioni in materia di pesca tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008.

Il nuovo accordo di partenariato, corredato da un protocollo e dai relativi allegati, è stato concluso per un periodo di quattro anni ed è rinnovabile. Alla data della sua entrata in vigore, il presente accordo abrogherà e sostituirà l'accordo di pesca entrato in vigore il 27 aprile 1983.

L'accordo è stato trasmesso al Parlamento nel marzo 2009. Poiché tale data era vicina allo scioglimento del Parlamento, e dato che il primo pagamento della contropartita finanziaria è previsto per il 31 novembre 2009, mediante un accordo informale tra il Consiglio e il Parlamento si è ritenuto che non fosse necessario applicare la procedura d'urgenza in plenaria, a condizione che il Parlamento, immediatamente dopo la sua nuova costituzione, avviasse una procedura rapida di parere per poter rispettare i termini concordati nel protocollo con la Guinea.

Fatte queste osservazioni, passiamo a descrivere gli elementi di base dell'accordo.

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi della medesima durata, salvo denuncia in conformità all'articolo 15.

Zona di pesca

I pescherecci della Comunità potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia nautiche a partire dalle linee di base o, se del caso, al di là dell'isobata di 20 metri per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con lenze a canna.

Possibilità di pesca

Per quanto riguarda le possibilità di pesca, saranno autorizzate a pescare 28 tonniere con reti a circuizione e 12 tonniere con lenze a canna. Tuttavia, su richiesta della Comunità, nell'ambito dell'accordo potranno essere condotte campagne di pesca sperimentali. Se si ottengono risultati:

- se la situazione degli stock di gamberetti e della gestione delle attività di pesca guineane per la categoria considerata lo consente, il protocollo prevede inoltre la possibilità di concedere, su base annuale, possibilità di pesca per le navi da traino adibite alla cattura dei gamberetti, in ragione di 800 tonnellate di stazza lorda (tsl) per trimestre e subordinatamente alle condizioni stabilite dal protocollo per garantire una pesca sostenibile in tale categoria.

Contropartita finanziaria

La contropartita finanziaria del protocollo è fissata a 450.000 EUR all'anno, corrispondenti alle possibilità di pesca per la categoria delle specie altamente migratorie. La totalità di tale

contropartita finanziaria è stanziata a favore dell'attuazione di una politica nazionale della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea.

La Comunità coadiuverà gli sforzi profusi dalla Guinea al fine di mobilitare e utilizzare tutti i mezzi disponibili a livello nazionale per garantire un'efficace politica di sorveglianza. La contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo comprende - per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 - da un lato, un importo annuo di 325.000 EUR e, dall'altro, un importo specifico annuo di 125.000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca della Guinea.

Nel caso in cui vengano concesse possibilità di pesca supplementari in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo comprende inoltre, per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, un importo annuo di 300.000 EUR, proporzionale all'aumento delle possibilità di pesca.

Agli importi succitati va aggiunto un contributo specifico della Comunità pari a 600.000 EUR per il primo anno, 400.000 EUR per il secondo anno e 300.000 EUR per gli anni successivi; tale contributo è destinato al rafforzamento del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca guineane e per consentire alla Guinea di dotarsi di un sistema di sorveglianza satellitare entro il 30 giugno 2010.

Governance e sostegno alla formazione

Le parti s'impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca della Guinea, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte operanti in tali acque, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex-ante, intermedie ed ex-post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate in virtù delle disposizioni del presente accordo.

Le parti s'impegnano inoltre a promuovere la crescita occupazionale in Guinea e a rispettare lo stato delle risorse alieutiche. In particolare, l'ingaggio di marittimi di paesi ACP a bordo delle navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro.

Considerazioni del relatore

1. Il settore della pesca in Guinea rappresenta appena il 2% delle entrate del settore primario, che a sua volta costituisce una quarta parte delle risorse del paese, il quale possiede un'ingente ricchezza mineraria, che è la principale fonte di reddito del paese.

Pur avendo scarsa importanza economica, il settore della pesca ha un grande significato sociale, giacché contribuisce in modo decisivo all'approvvigionamento alimentare della popolazione. Ne è prova il fatto che l'origine delle rivolte sociali del 2004 e del 2007 è stata la scarsa disponibilità di prodotti della pesca locale a prezzi ragionevoli per l'intera popolazione.

Il settore della pesca in Guinea si compone principalmente di una flotta artigianale che conta circa 3.600 canoe (60% delle catture) e di una flotta di pescherecci industriali di 100-120 unità, soprattutto pescherecci da traino battenti diverse bandiere.

2. Le coste della Guinea sono assai propizie allo sviluppo della pesca costiera, poiché presentano una vasta piattaforma continentale. Le acque hanno il potenziale per ospitare numerose specie di pesci d'interesse commerciale (cefalopodi, gamberetti e specie di pesci sedentari).

Sfortunatamente, tali condizioni naturali non corrispondono allo stato reale delle risorse. Come rilevato nella relazione di valutazione commissionata dalla Commissione per stabilire le condizioni di rinnovo dell'Accordo, la Guinea, come quasi tutti i paesi poveri, non dispone di mezzi efficaci per controllare lo sfruttamento razionale e sostenibile delle sue risorse.

Da anni l'Unione europea cerca di contribuire a rimediare a questa situazione di mancanza di controllo e sorveglianza delle risorse. Si calcola che dall'anno 2000 l'Unione ha destinato 7 milioni di euro alla creazione di sistemi di sorveglianza e di controllo, compresa una linea speciale di 800.000 euro, nell'ultimo protocollo, per l'acquisizione di navi di sorveglianza.

Occorre riconoscere che gli sforzi finanziari realizzati sono molto lontani dagli obiettivi previsti e che sfortunatamente la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca IUU) continua a rappresentare uno dei problemi scottanti del litorale guineano. Si calcola infatti che tale pesca IUU rappresenti almeno il 40% delle catture nella vasta zona economica esclusiva del paese. D'altra parte, non si deve sottovalutare l'impatto della pesca costiera artigianale sulle risorse, poiché essa incide profondamente sulle zone di riproduzione e di popolamento.

Confidiamo che grazie alle clausole di questo nuovo accordo, che insiste particolarmente su tale questione, si migliorerà in modo significativo la protezione delle risorse, per il bene tanto della popolazione locale, che ne dipende per l'approvvigionamento alimentare, quanto della flotta comunitaria, che non avrà più alcun interesse a rinnovare l'accordo se la situazione continua a deteriorarsi.

3. Il presente accordo, a differenza dei precedenti, si limita alle specie di pesci altamente migratorie (tonnidi), sebbene preveda la possibilità di estendersi ad altre specie - come i tradizionali cefalopodi, gamberetti e pesci demersali - qualora nuovi studi di valutazione attestino l'avvenuta ricostituzione degli stock sovrasfruttati.

Il presente accordo di pesca, a differenza dei precedenti, si limita alle specie di tonnidi, il che risulta coerente con la valutazione dello stato delle risorse. In effetti, nel quadro dell'accordo precedente le possibilità di pesca disponibili per la flotta dell'Unione registrarono un basso livello di sfruttamento, rappresentando meno del 10% dello sforzo di pesca lungo le coste della Guinea per quanto riguarda pesci e cefalopodi, e tra il 10 e il 40% per quanto riguarda i gamberetti. Lo scarso sfruttamento delle possibilità di pesca disponibili negli ultimi anni è dovuto principalmente alla bassa redditività di queste attività per gli armatori, rispetto ad altri paesi della regione (Mauritania e Guinea Bissau).

Risulta pertanto coerente che l'accordo s'incentri sui grandi migratori, pur lasciando aperta l'opzione di negoziare possibilità di pesca di altre specie, qualora si registri un miglioramento dell'evoluzione delle risorse comprovato da studi scientifici.

Gli accordi concernenti i grandi migratori, come è risaputo, riguardano il diritto di passaggio, quando queste specie si introducono nella zona economica esclusiva guineana. Negli ultimi anni si è osservata una graduale diminuzione dell'interesse delle flotte francese e spagnola, principali beneficiarie, che hanno mostrato la tendenza a spostarsi verso l'Oceano Indiano.

Considerati tuttavia i recenti episodi di pirateria che minacciano il settore, è molto probabile che la Guinea acquisti nuovamente interesse per la flotta europea.

Infine, non si può trascurare la questione sociale. Apparentemente, le disposizioni contenute nel precedente protocollo sulla tutela dei diritti dei marittimi locali non sempre sono state rispettate, né per quanto riguarda gli stipendi né in ordine alle condizioni di lavoro. La Commissione dovrà rafforzare la sorveglianza sul rispetto delle condizioni sociali dei marittimi.

Si ritiene che la sostituzione del modello di assunzione di marittimi del paese direttamente interessato con una clausola più generale che offre la possibilità di assumere marittimi di qualunque paese ACP costituisca un importante progresso, poiché spesso è difficile trovare volontari del paese in questione. Il riferimento a qualunque paese ACP consente di sfruttare meglio le possibilità di formazione.

Conclusione

Il relatore, per le ragioni suesposte, invita la Commissione ad approvare la conclusione del presente accordo, il quale riveste un interesse reciproco tanto per l'Unione europea quanto per la Repubblica di Guinea.